

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NON PROFIT. CALENDARIO-PROGRAMMA ANNUALE****ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale di Scarperia e San Piero, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale toscana n. 28/2005 e ss. mm. e ii..
2. Le attività temporanee di somministrazione disciplinate dal presente regolamento possono essere gestite da associazioni, intendendosi per tali le associazioni di promozione sociale disciplinate dalla legge n. 383/2000 e dalla legge regionale toscana n. 42/2002, le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/1991 e dalla legge regionale toscana n. 28/1993, le Pro Loco, le associazioni sportive, culturali e ricreative, le istituzioni, le organizzazioni politiche, sindacali e religiose, la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio, o che si propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale.
3. Le attività possono assumere la denominazione di **sagra** o **festa**. La qualificazione di **sagra** può essere utilizzata solo per le manifestazioni che valorizzano i prodotti tradizionali locali, quali:
  - tortello mugellano;
  - funghi mugellani;
  - tartufo mugellano;
  - castagna del Mugello;
  - fragole di S. Agata
  - e quelli che hanno radici nella tradizione culinaria del territorio comunale.Il termine **festa** deve essere utilizzato per le altre manifestazioni caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.
4. Le manifestazioni non possono avere fine di lucro ed i fondi raccolti devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla beneficenza.

**ART. 2 REQUISITI**

1. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale toscana n. 28/2005, l'attività temporanea di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari:
  - può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce;
  - non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 59/2010;
  - non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree degli edifici;
  - è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal DPGR 40/R/2006;
  - è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
  - è soggetta al possesso dell'attestato di partecipazione al corso HACCP da parte dei soggetti che operano nell'attività;
2. se l'attività di somministrazione viene svolta in ambienti chiusi tali ambienti devono essere tecnicamente certificati agibili ed in regola con il certificato di prevenzione incendi (se necessario);
3. chi installa strutture temporanee precarie e/o impianti temporanei (elettrici, a gas,...) deve indicarlo nella domanda di inserimento nel calendario/programma annuale e la Giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del calendario, può autorizzarne l'installazione. Per strutture temporanee precarie si intendono quelle che per loro natura non sono considerate beni immobili (verande, gazebi, tende e simili). Per le strutture/impianti temporanei installati in occasione dell'attività di temporanea somministrazione deve essere prodotta la relativa documentazione tecnico-descrittiva. Le strutture e/o impianti installati devono rispettare le norme in materia di sicurezza ed igienico/sanitarie e devono essere favorevolmente collaudati prima del loro utilizzo;
4. la domanda per l'inserimento nel calendario e la certificazione di idoneità delle strutture e/o impianti temporanei utilizzati devono contenere le informazioni indicate rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

**ART. 3 CALENDARIO-PROGRAMMA ANNUALE**

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1 può organizzare al massimo, in ogni anno solare, tre manifestazioni, consecutive o meno, della durata massima di cinque giorni ciascuna. Tale limite numerico non si applica:
  - alle attività temporanee di somministrazione della durata di un solo giorno
  - alle attività temporanee per le quali la somministrazione avviene la mattina (con esclusione del pranzo) e/o nel pomeriggio (con esclusione della cena);
  - alle attività temporanee di somministrazione accessorie ad attività di pubblico spettacolo/trattenimento, autorizzate ai sensi degli artt.68,69,80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
2. all'interno del territorio comunale non è consentito svolgere contemporaneamente, nella medesima zona/frazione, più di una attività temporanea di somministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, intendendosi per zone/frazioni le seguenti: Scarperia, Sant'Agata-Marcoiano, Campomigliaio e San Piero a Sieve;

3. il limite di cui al punto 2 che precede non si applica:
  - in occasione di attività di somministrazione organizzate dai soggetti di cui all'art. 1, se accessorie a pubblici spettacoli/trattenimenti autorizzati ai sensi degli artt. 68, 69, 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  - in occasione dei festeggiamenti del Diotto;
  - in occasione del 31 dicembre;
  - in occasione di eventuali deroghe straordinarie decise dalla Giunta Comunale;
4. i soggetti che intendono svolgere le suddette attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande devono chiedere al Comune di Scarperia e San Piero di essere inseriti nel calendario-programma annuale delle manifestazioni, presentando il modello allegato (allegato n. 1);
5. le domande pervenute sono selezionate applicando i seguenti criteri, espressi in ordine di priorità decrescente:
  - manifestazioni con chiara connotazione di rievocazione storica legata al territorio;
  - manifestazione che promuovono particolari prodotti locali;
  - manifestazioni storicamente consolidate;
  - manifestazioni svolte in collaborazione tra più soggetti promotori;
  - ordine cronologico di presentazione della richiesta al protocollo del Comune;
6. le domande devono essere presentate all'ufficio comunale competente entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle attività temporanee di somministrazione;
7. l'ufficio comunale provvede ad istruire le domande pervenute e redige la bozza di calendario/programma annuale;
8. il calendario/programma viene approvato con deliberazione della Giunta Municipale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di svolgimento delle attività temporanee di somministrazione;
9. l'inserimento nel calendario è titolo valido per la pianificazione delle attività da svolgersi nel Comune di Scarperia e San Piero nell'anno solare di riferimento. Gli interessati dovranno produrre ai competenti uffici comunali gli atti necessari allo svolgimento dell'attività (SCIA di temporanea somministrazione; notifica alimenti; collaudi delle strutture e degli impianti; domanda di autorizzazione sulle emissioni di rumore ecc.);
10. in caso di maltempo per le attività all'aperto, o per cause di forza maggiore per tutte le attività programmate, l'attività di temporanea somministrazione potrà essere spostata ad altra data in cui non siano previste, nella medesima zona/frazione del territorio comunale, altre manifestazioni concomitanti e previa comunicazione al Comune;
11. l'inserimento nel calendario-programma dell'attività di temporanea somministrazione non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento, tuttavia le attività inserite nel calendario programma hanno priorità rispetto a quelle non inserite.

#### **ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) ED ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI**

1. Gli organizzatori, una volta che la manifestazione sia stata inserita nel calendario-programma, devono presentare al Comune:
  - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di somministrazione di alimenti, ai sensi della legge regionale toscana n. 28/2005;
  - notifica di somministrazione (con o senza preparazione) di alimenti, ai sensi dell'art 6 comma 2 del Regolamento CE n. 852/2004;
2. gli organizzatori, qualora ne ricorrano i presupposti devono inoltre:
  - ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività rumorose;
  - ottenere l'autorizzazione di pubblico spettacolo/trattenimento, ai sensi degli articoli 68 e 80 del Regio Decreto n. 773/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
  - ottenere la concessione di occupazione suolo pubblico;
  - ottenere ogni altro atto di assenso (autorizzazione, concessione, licenza) comunque denominato e produrre le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) necessarie ai sensi delle normativa vigente per svolgere le attività connesse a quella di temporanea somministrazione;
3. deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 117/2007 recante nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

#### **ART. 5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre/feste, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - individuazione di un soggetto responsabile dei rifiuti;
  - utilizzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiali durevoli (ceramica, metallo) o in materiali biodegradabili;
  - smaltimento dei rifiuti prodotti mediante raccolta differenziata;
  - smaltimento con modalità adeguate di grassi ed oli usati nelle cucine;
  - utilizzazione carta ecologica e/o riciclata;
2. nel luogo e durante tutto il periodo dell'attività di temporanea somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile un cartello ove sono indicati: la denominazione dell'associazione che organizza l'attività; il nome, il cognome ed i recapiti della persona che rappresenta l'associazione.

